D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Bozza testo revisione	Bozza testo proposte di modifica e/o integrazione
PARTE I – GENERALITA' Ambito di applicazione della legge Definizioni Competenze delle regioni e degli enti locali Competenze sugli spazi da destinare agli insediamenti **PARTE II – URBANISTICA E TERRITORIO** **CAPO I – Disposizioni Generali** Ambito di applicazione Interventi di conservazione Disciplina dei regolamenti edilizi comunali Sportello unico per l'edilizia Istituzione del Fascicolo del fabbricato **CAPO II –Attività edilizia e titoli abilitativi** Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni Attività edilizia dei privati su aree demaniali Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica Documentazione amministrativa Interventi subordinati a permesso di costruire Procedimento per il rilascio del permesso di costruire Intervento sostitutivo regionale Caratteristiche del permesso di costruire Competenza al rilascio del permesso di costruire Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici Permesso di costruire convenzionato Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione Riduzione o esonero dal contributo di costruzione Convenzione-tipo Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività Mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata Attività edilizia libera (*tenere presente il Glossario*) **CAPO III - Agibilità degli edifici** Segnalazione certificata di agibilità Dichiarazione di inagibilità **CAPO IV - Vigilanza sulle costruzioni e relative responsabilità** Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia Vigilanza su opere e lavori di amministrazioni statali Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista per opere ed interventi subordinati a permesso di costruire Responsabilità del progettista per opere ed interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività, a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire, a comunicazione di inizio lavori asseverata **Capo V – Controlli amministrativi e sanzioni** Lottizzazione abusiva Interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali Determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo Accertamento di conformità Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla comunicazione di inizio lavori asseverata Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato ovvero a segnalazione o comunicazione non accettata Annullamento del titolo abilitativo da parte della regione Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione Demolizione di opere abusive Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione Sanzioni penali (Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate del cento per cento ai sensi dell'art. 32, comma 47, legge n. 326 del 2003) Norme relative all'azione penale Sanzioni a carico dei notai Aziende erogatrici di servizi pubblici Disposizioni fiscali Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria Finanziamenti pubblici e sanatoria **PARTE III – SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI** **CAPO I – Disciplina tecnica delle nuove costruzioni** Ambito di applicazione (nuove costruzioni) Categorie di interventi in relazione alla pubblica incolumità Fascicolo del fabbricato per le nuove costruzioni Sistemi costruttivi e norme tecniche Zonizzazione sismica del territorio Committente Progetto Direzione dei lavori Esecuzione dei lavori Produzione di calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato Denuncia dei lavori e deposito del progetto allo sportello unico Deposito del progetto all'ufficio tecnico regionale ed autorizzazione per l'inizio dei lavori Opere di competenza statale Denuncia di inizio lavori, condotta dei lavori e documenti in cantiere Relazione a strutture ultimate Laboratori preposti alla esecuzione e certificazione delle prove sui terreni e sui materiali da costruzione Collaudo statico Costruzioni in corso	

Deroghe all'osservanza delle norme tecniche
Parere sugli strumenti urbanistici
CAPO II – Disciplina tecnica delle costruzioni esistenti
Ambito di applicazione (interventi sull'esistente)
Manutenzione straordinaria
Sopraelevazione
Ampliamento
Adeguamento sismico
Miglioramento sismico
Riparazioni locali
Certificato di regolarità urbanistica
Certificato di idoneità statica
Classificazione sismica degli edifici
Aggiornamento del Fascicolo del fabbricato
Deroghe all'osservanza delle norme tecniche
Edifici di speciale valore storico-artistico
CAPO III – Controlli amministrativi e sanzioni
Controlli
Accertamenti delle violazioni
Sospensione d'ufficio dei lavori
Sanzioni per il personale dei pubblici uffici
Lavori abusivi
Omessa denuncia di inizio dei lavori
Responsabilità del direttore dei lavori
Responsabilità del collaudatore
Responsabilità del produttore di calcestruzzo con processo industrializzato
Procedimento penale
Esecuzione d'ufficio
Modalità per l'esecuzione d'ufficio
Costruzioni eseguite con il sussidio dello Stato
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
PARTE IV – SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI
Capo I - Generalità
Ambito di applicazione
Definizioni
Capo II – Qualità delle opere e norme europee
Libera circolazione dei prodotti
Qualità dei materiali
Requisiti essenziali dei materiali e delle opere
Sanzioni per i produttori di materiali e prodotti per uso strutturale non conformi (*D Lgs 16.06.2017, n. 106*)
Capo III - Barriere architettoniche negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e privati
Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
Rispetto delle norme antincendio e di prevenzione degli infortuni
Certificazioni
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Capo IV - Sostenibilità ambientale degli edifici e degli impianti
Ambito di applicazione (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti (Legge 9 gen 1991, n. 10, art. 26)
Limiti ai consumi di energia (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia (Legge 9 gen 1991, n. 10, art. 28)
Certificazione e collaudo degli impianti (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29)
Certificazione energetica degli edifici (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
Esercizio e manutenzione degli impianti (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
Certificazioni e informazioni ai consumatori (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
Controlli e verifiche (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
Sanzioni (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)
Provvedimenti di sospensione dei lavori (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 36)
Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici (articolo introdotto dall'art. 6-ter, comma 2, legge n. 164 del 2014)
PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Abrogazioni
Entrata in vigore della legge
Disposizioni transitorie

PARTE I – GENERALITA'

Art. 1 - *Ambito di applicazione della legge*

1. La presente legge, in tutte le sue parti, contiene i principi fondamentali e le disposizioni inerenti le costruzioni, sotto il profilo della disciplina urbanistica del territorio, della tutela della pubblica incolumità, della sostenibilità ambientale.

2. Ai fini della presente legge si intendono per "costruzioni", tutte le nuove opere e gli interventi sull'esistente che possono interessare gli edifici, le infrastrutture, gli impianti ed il territorio in generale, come definiti dall'articolo 2.

3. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico, tutte le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle costruzioni.

4. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

Art. 2 - *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", le opere ed i lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle costruzioni e quelle necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere ed i lavori che, oltre a quelli di manutenzione ordinaria, comprendono anche le opere, i lavori e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti strutturali delle costruzioni, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e non

comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere e lavori, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;*(lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera a), legge n. 164 del 2014)*; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi rivolti a conservare la costruzione e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere e lavori che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali della stessa, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono gli interventi locali di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi della costruzione, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli eventuali elementi estranei; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi, infrastrutturali e impiantistici mediante un insieme sistematico di opere e lavori che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono: d.1) la sopraelevazione, quando, con opere strutturalmente connesse con quelle esistenti, si incrementa il numero dei piani calpestabili dell'edificio originariamente previsti nel progetto; d.2) l'ampliamento, quando, con opere strutturalmente connesse con quelle esistenti, si amplia la superficie calpestabile di uno o più piani dell'edificio; d.3) il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'opera; d.4) l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) "interventi di demolizione e ricostruzione edilizia", gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino dell'edificio stesso, o parti di esso, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; *(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002, poi dall'art. 30, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)*; f) "interventi di adeguamento strutturale", gli interventi finalizzati ad attribuire alla costruzione il livello di sicurezza previsto dalle norme tecniche nei confronti delle azioni, con particolare riguardo alle azioni sismiche; g) "interventi di miglioramento strutturale", gli interventi finalizzati ad accrescere il livello di sicurezza della costruzione; h) "interventi di nuova costruzione", la realizzazione di nuove opere stabilmente collocate nel territorio, che comportano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio stesso, non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: h.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla successiva lettera h.6); h.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; h.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; h.4) l'installazione di torri e tralicci per elettrodotti, per impianti radio-ricetrasmittenti e per i servizi di telecomunicazione, quando l'ufficio locale competente che riceve l'istanza di autorizzazione, reputi che per dimensioni, forma e materiali impiegati in manufatto ricada nell'ambito di applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 55; h.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;*(punto così modificato da ultimo dall'art. 52, comma 2, legge n. 221 del 2015)*; h.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume del manufatto principale; h.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; i) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, infrastrutturali e impiantistici, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; l) "infrastrutture", …. (*prevedere infrastrutture, ponti, dighe, opere idrauliche, opere marittime, strade e autostrade, assetto del territorio, opere geotecniche, fatte salve le discipline speciali che possono applicarsi ad ognuna di queste fattispecie)* m) "impianti produttivi" ….. n) "impianti tecnologici", ….. 2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, ferma restando la definizione di restauro prevista dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004.	
PARTE II – URBANISTICA E TERRITORIO	**PARTE II – URBANISTICA E TERRITORIO**
CAPO I – Disposizioni generali	**CAPO I – Disposizioni generali**
Art. 9 – *Istituzione del Fascicolo del fabbricato* 1. E' istituito, per tutte le …. il Fascicolo del fabbricato, contenente ….	**Art. 9 – *Istituzione del fascicolo della costruzione*** 1. E' istituito, per tutte le costruzioni, sia pubbliche sia private, il fascicolo della costruzione, contenente le principali informazioni che identificano e rappresentano la costruzione e la raccolta di tutti i documenti tecnici e amministrativi associati alla costruzione stessa. 2. Le principali informazioni riguardano: a) dati generali, quali: denominazione e localizzazione, proprietà e utenza, dati catastali, urbanistici edilizi, tipologici e volumetrici, storici; b) dati strutturali; c) dati non strutturali; d) dati impiantistici; e) dati energetici; f) dati acustici. 3. La raccolta di tutti i documenti tecnici e amministrativi comprende: a) documenti catastali, quali: tipo mappale, dichiarazione di fabbricato urbano, …; b) documenti urbanistici edilizi, quali: progetto, as-built, titolo abilitativo (accertamento di

	conformità urbanistico edilizia, comunicazione di conformità urbanistico edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di attività edilizia libera), certificato di agibilità; c) documenti strutturali, quali: progetto, as-built, titolo abilitativo (autorizzazione, deposito), certificato di collaudo statico; d) documenti impiantistici, quali: progetto, as-built, titolo abilitativo (deposito), dichiarazione di conformità alla regola dell'arte, libretto di impianto; e) documenti energetici, quali: attestazione energetica; f) documenti sull'acustica, quali: progetto, as-built, titolo abilitativo (valutazione), certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici; g) documenti sull'accessibilità, quali: progetto, as-built, titolo abilitativo (accertamento di conformità), verbale di sopralluogo; h) documenti sulla conformità igienico sanitaria, quali: progetto, as-built, titolo abilitativo (accertamento di conformità), verbale di sopralluogo; j) documenti sulla conformità antincendio, quali: progetto, as-built, titolo abilitativo (parere di conformità), certificato di prevenzione incendi; k) documenti sulla conformità tecnico sportiva, quali: progetto, as-built, titolo abilitativo (parere di conformità), verbale di sopralluogo, omologazione; l) documenti sulla conformità di pubblica sicurezza, quali: progetto, as-built, titolo abilitativo (parere di conformità), verbale di sopralluogo. 4. Il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di fascicolo della costruzione-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. 5. Il fascicolo della costruzione è redatto da un ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto nel relativo albo professionale, nei limiti delle rispettive competenze previste dalla legge. 6. Per le costruzioni pubbliche il fascicolo della costruzione è conservato dall'Amministrazione committente unitamente al certificato di collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione. Per le costruzioni private è presentato allo sportello unico unitamente alla segnalazione certificata di agibilità. 7. Il fascicolo, sia esso conservato dall'Amministrazione committente sia esso presentato allo sportello unico, è implementato nel sistema informativo catastale. 8. Il fascicolo della costruzione deve essere redatto ogniqualvolta si realizzi una nuova costruzione, sia pubblica sia privata. 9. Il fascicolo deve essere altresì redatto o aggiornato ogniqualvolta si intervenga su una costruzione esistente, sia pubblica sia privata. 10. Per le costruzioni esistenti prive del fascicolo della costruzione sulle quale non si intervenga deve essere comunque redatto il fascicolo della costruzione: a) entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; b) entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per edifici e opere infrastrutturali che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a). 11. La costruzione priva del fascicolo non può essere oggetto di benefici contributivi e/o fiscali e/o assicurativi. (?)
PARTE III – SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI	**PARTE III – SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI**
CAPO I – Disciplina tecnica delle nuove costruzioni	**CAPO I – Disciplina tecnica delle nuove costruzioni**
Art. 55 - ***Ambito di applicazione*** Il presente Capo contiene i principi fondamentali e le disposizioni inerenti tutte le nuove costruzioni come definite all'articolo 2, sotto il profilo del rispetto della normativa tecnica e della sicurezza delle costruzioni, quando applicabili e fatte salve le fattispecie disciplinate da leggi e norme speciali. (*da rivedere ed eventualmente completare citando tutti i casi dell'art. 2 che ricadono in questo Capo*)	
Art. 56 - ***Categorie di interventi in relazione alla pubblica incolumità*** 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo, si considerano: a) interventi "di carattere primario" nei riguardi della pubblica incolumità: a.1) gli interventi di cui ai punti d.1), d.2), f), g) e i) dell'articolo 4, comma 1; a.2) gli interventi di cui ai punti e) ed h) dell'articolo 4, comma 1, quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; a.3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; b) interventi "di carattere secondario" nei riguardi della Publicis incolumità: b.1) gli interventi di cui ai punti b), c), d.3) e d.4) dell'articolo 4, comma 1; b.2) gli interventi di cui ai punti e) ed h) dell'articolo 4, comma 1, che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a.2); c) interventi "minori" quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, fra i quali gli interventi di cui al punto a) dell'articolo 4, comma 1. 2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il deposito di cui all'articolo 62. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.	
Art. 57 - ***Fascicolo del fabbricato per le nuove costruzioni*** 1. Ogni qualvolta si realizzi una nuova costruzione, deve essere redatto …..	**Art. 57 -** ***Fascicolo della costruzione di nuova realizzazione*** 1. Ogni qualvolta si realizzi una nuova costruzione, sia pubblica sia privata, deve essere redatto il fascicolo di cui all'articolo 9. 2. I principali dati strutturali riguardano: a) classificazione del sito (zona, coordinate geografiche, categoria di sottosuolo, condizioni topografiche, categoria di esposizione, classe di rugosità); b) classificazione della costruzione (classe di rischio, classe d'uso, vita nominale, categoria d'uso); c) caratteristica, comportamento e tipologia strutturale (regolarità in pianta e in altezza, comportamento strutturale non dissipativo e dissipativo, tipologia strutturale calcestruzzo, acciaio, acciaio-calcestruzzo, legno, muratura); d) strutture di fondazione; e) strutture di elevazione. 3. I documenti tecnici e amministrativi comprendono: a) progetto, progetto di variante; b) titolo abilitativo (autorizzazione, deposito);

	c) as-built; d) certificato di collaudo statico.
Art. 58 - *Sistemi costruttivi e norme tecniche* 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private, come definite dall'art. 1 comma 2, caratterizzate dalla presenza di una struttura portante o comunque di dispositivi tecnici atti a garantire resistenza meccanica e stabilità, che per dimensioni, forma e materiali impiegati possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno ed il Dipartimento per la Protezione Civile, su proposta del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sentita la conferenza Stato-Regioni ed il Consiglio nazionale delle ricerche. Dette norme definiscono e disciplinano: a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni; b) i sistemi costruttivi ammissibili, sia in termini di materiali impiegati sia di tipologia strutturale; c) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni; d) i criteri generali tecnico-costruttivi per gli interventi sulle costruzioni esistenti; e) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali; f) le caratteristiche dei materiali, i controlli ed i criteri per la loro qualificazione. 2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.*(comma così sostituito dall'art. 45, comma 2, lettera a), legge n. 214 del 2011)* 3. Le norme tecniche di cui al presente articolo sono aggiornate almeno ogni cinque anni ed entrano in vigore trenta giorni (*120 giorni*? *Oppure non prevedere un tempo ma lasciare al decreto la decisione, magari non meno di novanta giorni*) dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le medesime norme tecniche recano, altresì, i criteri per la loro applicazione nel periodo transitorio successivo all'entrata in vigore.	
Art. 59 - *Zonizzazione sismica del territorio* Ai sensi dell'art.94 del D. Lgsl n. 112 del 31.03.1998 ed ai fini degli adempimenti tecnico-amministrativi di cui all'art. 61 le regioni provvedono a suddividere il territorio regionale in apposite aree attribuendo alle stesse una classe sismica, fra quelle definite ad alta (Zona 1), media (Zona 2), bassa (Zona 3) e bassissima sismicità (Zona 4), secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dal Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art.93 del D. Lgsl n. 112 del 31.03.1998.	
Art. 60 - *Committente* 1. Ai fini del presente Capo si definisce "Committente": a) nel caso di opere o lavori privati, chiunque, in possesso di regolare titolo di legittimazione, commissioni opere o lavori come definite dall'art. 1 comma 2; b) nel caso di opere pubbliche, i soggetti quali le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti, come definiti dal codice degli appalti vigente. 2. il Committente è responsabile del corretto adempimento a tutte le disposizioni amministrative previste a suo carico dal presente testo unico.	
Art. 61 - *Progetto* 1. Le opere ed i lavori disciplinati dalle norme tecniche di cui all'art.55 devono essere progettate e realizzate in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. 2. La progettazione deve essere affidata ad un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nel relativo albo professionale, nei limiti delle rispettive competenze previste dalla legge. 3. La realizzazione delle opere e dei lavori di cui al comma 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo, completo di relazioni tecniche ed elaborati grafici, che definisca in modo chiaro ed esauriente: il tipo di opere o lavori da eseguire, le leggi e le norme tecniche seguite, i calcoli e le verifiche di sicurezza effettuati sulle strutture, e quanto altro occorre per definire compiutamente l'opera o i lavori. Nel caso delle opere pubbliche i diversi livelli di progettazione sono quelli definiti dal codice degli appalti vigente. 4. Il progettista ha la responsabilità diretta della definizione, del calcolo e delle verifiche di sicurezza di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate. 5. *Questione della responsabilità dei diversi progettisti, (vedi risposta regione piemonte e Cardinale)*	**Art. 61 - *Progetto*** 1. Le opere ed i lavori disciplinati dalle norme tecniche di cui all'articolo 58 devono essere progettate e realizzate in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. 2. La progettazione delle strutture deve essere affidata ad un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nel relativo albo professionale, nei limiti delle rispettive competenze previste dalla legge. 3. La realizzazione delle opere e dei lavori di cui al comma 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo, completo di relazioni tecniche ed elaborati grafici, che definisca in modo chiaro ed esauriente: il tipo di opere o lavori da eseguire, le leggi e le norme tecniche seguite, i calcoli e le verifiche di sicurezza effettuati sulle strutture, e quanto altro occorre per definire compiutamente l'opera o i lavori. ~~Nel caso delle opere pubbliche i diversi livelli di progettazione sono quelli definiti dal codice degli appalti vigente.~~ Il progetto esecutivo riguardante le strutture deve essere informato a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti, deve definire compiutamente l'intervento da realizzare e comprendere gli elaborati definiti dalle norme tecniche di cui all'articolo 58. 4. Il progettista delle strutture ha la responsabilità diretta della definizione, del calcolo e delle verifiche di sicurezza di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate ovvero dell'intera progettazione strutturale anche nel caso di analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo automatico. 5. I codici di calcolo automatico delle strutture sono certificati da Enti certificatori secondo apposite Linee guida, affinché il confronto tra analisi eseguite con codici diversi comporti risultati ricadenti in una fascia di comportamento predefinita.
Art. 62 - *Direzione dei lavori* 1. La direzione dei lavori deve essere affidata ad un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nel relativo albo professionale, nei limiti delle rispettive competenze previste dalla legge. 2. Nel caso delle opere pubbliche, ai fini del coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, possono istituire un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità: a) della esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto; b) dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel progetto esecutivo; c) del controllo quantitativo e qualitativo dei materiali impiegati, degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche dei materiali come previsto dalle norme europee di settore e dalle norme tecniche di cui all'articolo 56 del presente testo unico; in particolare il direttore dei lavori ha la responsabilità di curare il corretto prelievo dei campioni di materiali da sottoporre alle prove di accettazione, la loro conservazione, la consegna al laboratorio ufficiale o autorizzato e l'acquisizione dei relativi certificati; d) della corretta posa in opera dei materiali e dei prodotti, in particolare degli eventuali elementi prefabbricati.	
Art. 63 - *Esecuzione dei lavori*	

1. L'esecuzione delle opere e dei lavori, deve essere affidata ad un soggetto (costruttore) in possesso di tutti i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla tipologia ed entità dei lavori da realizzare. Nel caso delle opere pubbliche, l'esecutore deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal codice degli appalti vigente.	
Art. 64 - ***Produzione di calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato*** 1. L'impianto di produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato deve possedere i requisiti e le certificazioni individuati all'interno delle norme tecniche di cui all'articolo 56 del presente decreto. Il processo di produzione in fabbrica (FPC) deve essere improntato ai principi della qualità, secondo le disposizioni europee e nazionali, e certificato da un organismo allo scopo abilitato. 2. L'organismo, autorizzato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi delle norme tecniche di cui all'art. 56 per il rilascio della certificazione FPC di cui al comma 1, trasmette per via telematica al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici copia del certificato entro 15 giorni dal rilascio dello stesso all'impianto di produzione di calcestruzzo. L'organismo trasmette altresì al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ogni provvedimento di sospensione o revoca della certificazione emesso nei confronti di un impianto. 3. Nei confronti dell'organismo che ritarda ovvero omette la comunicazione prevista al comma 2 si applica la sanzione amministrativa da 200 euro a 2.000 euro. In caso di recidiva il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dell'autorizzazione all'Organismo per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di reiterazione nell'inadempimento, procede alla revoca dell'autorizzazione stessa. 4. Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle informazioni di cui ai commi precedenti pubblicandole sul proprio sito e attiva un sistema di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di produzione del calcestruzzo per verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nelle norme tecniche di cui all'art. 56. 5. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche agli impianti di produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato che appartengono al costruttore e vengono utilizzati nell'ambito di uno specifico cantiere. 6. È fatto obbligo al produttore di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato di indicare sul documento di trasporto del calcestruzzo gli estremi della certificazione FPC. In caso di inadempienza si applica la sanzione amministrativa da 200 euro a 2.000 euro. 7. Chiunque produce e commercializza calcestruzzo confezionato con processo industrializzato senza i requisiti e le certificazioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro con la sospensione dell'impianto per un periodo non inferiore a due anni.8. L'Autorità amministrativa dà notizia dei provvedimenti adottati al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici che provvede alla loro pubblicazione nel proprio sito.	
Art. 65 - ***Denuncia dei lavori e deposito del progetto allo sportello unico*** 1. Nell'ambito di quanto stabilito dal Capo II, Parte II della presente legge, contestualmente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire, alla denuncia di inizio attività e ad ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di costruzioni, le opere ed i lavori di cui all'art. 55, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal committente al competente sportello unico. *(testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)* 2. La denuncia deve riportare, in apposito modello fornito dal comune, in formato cartaceo o digitale: *(diversificare in base al titolo abilitativo richiesto)* • la descrizione della tipologia di intervento che si intende realizzare; • il nominativo ed il recapito del committente; • il nominativo, il recapito ed il numero di iscrizione al relativo albo professionale del progettista delle strutture e del direttore dei lavori; • il nominativo ed il recapito del costruttore, nonché gli estremi della certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge, quando prevista; • il nominativo ed il recapito del professionista incaricato del collaudo statico, quando previsto. 3. Alla denuncia, ai fini del rilascio del permesso di costruire o nell'ambito della denuncia di inizio attività, devono essere allegati, nel formato e nel numero di copie previsti dal comune, i seguenti documenti: a) il progetto architettonico e strutturale dell'opera, redatto e firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente, mediante relazioni tecniche ed elaborati grafici: il tipo di opere o lavori da eseguire, le leggi e le norme tecniche seguite, i calcoli e le verifiche di sicurezza effettuati sulle strutture, e quanto altro occorre per definire compiutamente l'opera o i lavori; b) una relazione di accompagnamento, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori incaricato, che riporti: in quale delle categorie di interventi in relazione alla pubblica incolumità, di cui all'art. 6, si debbano inquadrare l'opera o i lavori previsti, le caratteristiche e l'esatta ubicazione delle opere o dei lavori da eseguire, l'area di cantiere prevista, i tipi e le caratteristiche dei materiali da impiegare, nonché eventuali scarti di lavorazione o rifiuti speciali da conferire a discarica; c) gli estremi dell'avvenuto deposito del progetto presso l'ufficio tecnico della regione e della relativa autorizzazione di inizio lavori se già rilasciata, quando l'opera o i lavori ricadano nell'ambito di applicazione dell'art. 61, ovvero una dichiarazione attestante che l'opera o i lavori non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 61. Qualora l'autorizzazione non sia stata ancora rilasciata, il costruttore si riserva di trasmettere tempestivamente la predetta autorizzazione appena in possesso, ovvero di comunicare allo sportello unico il mancato rilascio dell'autorizzazione ed i motivi del diniego. 4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia timbrata del progetto se in formato cartaceo ovvero, se in formato digitale, attestazione dell'avvenuto deposito con l'indicazione delle modalità previste per l'eventuale rilascio, a richiesta, di copia certificata digitale.*(testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)* 5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1 previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. 6. Lo sportello unico provvede a trasmettere all'ufficio tecnico regionale competente copia del modello di denuncia dei lavori e della relazione di accompagnamento di cui alla lettera b) del comma 3. 7. Anche quando il progettista abbia presentato la dichiarazione di cui al comma 3, lettera c), che l'opera o i lavori non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 61, l'ufficio tecnico del comune e/o della regione possono comunque disporre, motivatamente, che il progetto sia sottoposto al rilascio dell'autorizzazione preventiva. 8. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denuncie dei lavori di cui al presente articolo. 9. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 74.	
Art. 66 - ***Deposito del progetto all'ufficio tecnico regionale ed autorizzazione per l'inizio dei lavori***	**Art. 66 -** ***Deposito del progetto all'ufficio tecnico regionale ed autorizzazione per l'inizio dei lavori***

1. Nelle zone definite ad alta (Zona 1) e media (Zona 2) sismicità, di cui all'articolo 56, chiunque intenda procedere ad interventi "di carattere primario" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. …, comma 1, lettera a), oltre agli adempimenti di cui all'art. …. è tenuto ad effettuare il deposito del progetto al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio nome e domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori, del tecnico incaricato del collaudo statico e dell'appaltatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori. 2. Non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano nelle zone definite a bassa (Zona 3) ed a bassissima (Zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'art.6, comma 1, lettera a.3). 4. Per gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), le Regioni, con autonomo provvedimento che ne definisca le modalità, possono istituire controlli anche a campione. 5. Alla domanda deve essere allegato il progetto strutturale, nel formato e nel numero di copie previsti dalla regione e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché sottoscritto per presa visione dal direttore dei lavori e dal professionista incaricato in corso d'opera del collaudo statico. 6. Il progetto strutturale deve comprendere tutti gli elementi strutturali che definiscono il comportamento statico e dinamico della costruzione, nonché gli eventuali elementi secondari o impiantistici che, sulla base delle calcolazioni e verifiche effettuate, possono influenzare il comportamento statico e dinamico della costruzione. 7. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica generale, dalle relazioni tecniche specialistiche, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture, tenendo conto delle disposizioni emanate in tal senso dalle norme tecniche di cui all'art. 56. In particolare, una specifica relazione sulle fondazioni, deve illustrare i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione sulla base dell'esito delle indagini effettuate. 8. L'ufficio tecnico della regione restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia timbrata del progetto se in formato cartaceo ovvero, se in formato digitale, attestazione dell'avvenuto deposito con l'indicazione delle modalità previste per l'eventuale rilascio, a richiesta, di copia certificata digitale. 9. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 10. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 9, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.	1. Nelle zone definite ad alta (Zona 1) e media (Zona 2) sismicità, di cui all'articolo 56, chiunque intenda procedere ad interventi "di carattere primario" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. …, comma 1, lettera a), oltre agli adempimenti di cui all'art. …. è tenuto ad effettuare il deposito del progetto al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio nome e domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori, del tecnico incaricato del collaudo statico e dell'appaltatore, ~~ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori c~~ la domanda di autorizzazione all'inizio dei lavori. I lavori non possono avere inizio senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. ~~2. Non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.~~ ~~3.~~ 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano nelle zone definite a bassa (Zona 3) ed a bassissima (Zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a.3). ~~4.~~ 3. Per gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), le Regioni, con autonomo provvedimento che ne definisca le modalità, possono istituire controlli anche a campione. ~~5.~~ 4. Alla domanda deve essere allegato il progetto strutturale, nel formato e nel numero di copie previsti dalla regione e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché sottoscritto per presa visione dal direttore dei lavori e dal professionista incaricato in corso d'opera del collaudo statico. ~~6.~~ 5. Il progetto strutturale deve comprendere tutti gli elementi strutturali che definiscono il comportamento statico e dinamico della costruzione, nonché gli eventuali elementi secondari o impiantistici che, sulla base delle calcolazioni e verifiche effettuate, possono influenzare il comportamento statico e dinamico della costruzione. ~~7.~~ 6. Il contenuto minimo del progetto è determinato ~~dal competente ufficio tecnico della regione~~ dalle norme tecniche di cui all'articolo 58. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica generale, dalle relazioni tecniche specialistiche, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture, tenendo conto delle disposizioni emanate in tal senso dalle norme tecniche di cui all'art. 56. In particolare, una specifica relazione sulle fondazioni, deve illustrare i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione sulla base dell'esito delle indagini effettuate. ~~9.~~ 7. Per gli interventi di cui al precedente comma 1, l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 8. Per gli interventi di cui al comma 2, l'ufficio tecnico della regione restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia timbrata del progetto se in formato cartaceo ovvero, se in formato digitale, attestazione dell'avvenuto deposito con l'indicazione delle modalità previste per l'eventuale rilascio, a richiesta, di copia certificata digitale. ~~10.~~ 9. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma ~~9~~ 7, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
Art. 67 - *Opere di competenza statale* 1. Le disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 non si applicano alle opere o lavori di competenza statale o di interesse statale o eseguite per conto dello Stato o in concessione, quando appaltate da strutture pubbliche statali e realizzate sotto la sorveglianza delle stesse, e solo quando le predette strutture pubbliche statali siano dotate di un luogo idoneo al deposito ed alla conservazione dei progetti, nonché di una organizzazione tecnica in grado di approvare il progetto esecutivo delle opere o dei lavori, avendo verificato il rispetto delle norme tecniche vigenti; in tal caso, il dispositivo di approvazione del progetto esecutivo dovrà recare esplicitamente la dichiarazione che il progetto stesso ottempera pienamente alle disposizioni delle norme tecniche vigenti. 2. Quando le strutture pubbliche statali di cui al comma 1 non dispongono di adeguata organizzazione tecnica in grado di ottemperare alle disposizioni di cui al medesimo comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 62 e 63.	
Art. 68 - *Denuncia di inizio lavori, condotta dei lavori e documenti in cantiere* 1. E' fatto obbligo al titolare del permesso di costruire, nei termini previsti dall'art. 16, comma 9, di presentare allo sportello unico la denuncia della data di inizio dei lavori, sottoscritta dal direttore dei lavori incaricato. 2. Nel cantiere, dalla data di inizio dei lavori di cui al comma 1 a quello di ultimazione dei lavori stessi, devono essere conservati: a) copia cartacea degli atti allegati alla denuncia dei lavori di cui all'art. 60, comma 3, che lo sportello unico restituisce timbrati, ovvero copia certificata digitale degli stessi; b) un apposito giornale dei lavori, nel quale devono essere annotate, a cura del direttore dei lavori o di un incaricato di propria fiducia, le principali fasi dell'andamento dei lavori, con particolare riferimento: allo stato di avanzamento dei lavori, alle eventuali condizioni meteorologiche che potrebbero impedirne il regolare svolgimento, agli ordini di servizio, sospensioni e riprese, infortuni sul lavoro. 3. Della conservazione e regolare tenuta dei documenti di cui al precedente comma 2 è responsabile il direttore dei lavori, che provvede a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.	
Art. 69 - *Relazione a strutture ultimate* 1. Ultimate tutte le strutture e gli eventuali elementi secondari o impiantistici di cui all'art. 63, comma 6 se previsti nel progetto depositato, entro il termine di trenta giorni il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una "Relazione a strutture ultimate", nel formato e nel numero di copie previsti dal comune, contenente almeno: una descrizione delle strutture realizzate, gli estremi dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 62, nonchè all'art. 63 quando previsto, dei controlli e delle verifiche eseguite sulle strutture e sui principali materiali impiegati. 2. Alla Relazione a strutture ultimate sono allegati: a) i certificati delle prove di accettazione sui materiali impiegati, previste dalle norme tecniche sulle costruzioni, emessi da laboratori di cui all'articolo 67. b) la documentazione relativa alla qualificazione dei materiali, richiesta dalle norme europee o dalle norme tecniche sulle costruzioni; c) la documentazione relativa alle eventuali prove di carico eseguite sulle strutture. 3. All'atto della presentazione della Relazione a strutture ultimate, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione. 4. Per le opere e di lavori rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 63, la medesima Relazione a strutture ultimate, completa della documentazione di cui al precedente comma 2, è depositata all'ufficio tecnico della regione, che ne rilascia, entro trenta giorni dall'avvenuto deposito, copia timbrata se in formato cartaceo ovvero copia certificata digitale. 5. Il direttore dei lavori, appena in possesso, consegna al tecnico incaricato del collaudo statico la Relazione a strutture ultimate di cui al precedente comma 4, recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 2. 6. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b.1) e c).	**Art. 69 - *Relazione a strutture ultimate*** 1. Ultimate tutte le strutture ~~e gli eventuali elementi secondari o impiantistici di cui all'art. 63, comma 6 se previsti nel progetto depositato~~, entro il termine di trenta giorni il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una "Relazione a strutture ultimate", nel formato e nel numero di copie previsti dal comune, contenente almeno: una descrizione delle strutture realizzate, gli estremi dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 62, nonchè all'articolo 63 quando previsto, dei controlli e delle verifiche eseguite sulle strutture e sui principali materiali impiegati. 2. Alla Relazione a strutture ultimate sono allegati: a) i certificati delle prove di accettazione sui materiali impiegati, previste dalle norme tecniche sulle costruzioni, emessi da laboratori di cui all'articolo 67. b) la documentazione relativa alla qualificazione dei materiali, richiesta dalle norme europee o dalle norme tecniche sulle costruzioni; c) la documentazione relativa alle eventuali prove di carico eseguite sulle strutture; d) la documentazione relativa alle eventuali varianti (non sostanziali). 3. All'atto della presentazione della Relazione a strutture ultimate, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione. 4. Per le opere e di lavori rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 63, la medesima Relazione a strutture ultimate, completa della documentazione di cui al precedente comma 2, è depositata all'ufficio tecnico della regione, che ne rilascia, entro trenta giorni dall'avvenuto deposito, copia timbrata se in formato cartaceo ovvero copia certificata digitale. 5. Il direttore dei lavori, appena in possesso, consegna al tecnico incaricato del collaudo statico la Relazione a strutture ultimate di cui al precedente comma 4, recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 2. 6. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b.1) e c).

Art. 70 - *Laboratori preposti alla esecuzione e certificazione delle prove sui terreni e sui materiali da costruzione* 1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali, abilitati alla esecuzione e certificazione delle prove di cui al successivo comma 3, tutti i laboratori dei dipartimenti di ingegneria o di architettura delle università statali, nei quali siano incardinate facoltà o istituti di ingegneria o di architettura. Dipartimenti afferenti a discipline tecniche affini possono richiedere il riconoscimento di laboratori ufficiali al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si esprime sentito il parere dello stesso Consiglio Superiore dei lavori pubblici. 2. I laboratori di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare la propria attività di laboratorio ufficiale al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che cura e pubblica l'elenco degli stessi e vigila, anche mediante visite ispettive concordate, sul rispetto dei requisiti essenziali ai fini del corretto svolgimento dell'attività di esecuzione e certificazione delle prove. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad eseguire e certificare: a) prove sui materiali da costruzione, in laboratorio ed in sito; b) indagini e controlli non distruttivi sulle costruzioni esistenti, ai fini delle verifiche strutturali; c) indagini geognostiche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito; d) prove di laboratorio su terre e rocce; e) prove sui conglomerati bituminosi, in laboratorio ed in sito. 4. Ai fini del presente capo l'attività dei laboratori ufficiali o autorizzati, che deve essere sempre improntata ai principi di integrità, indipendenza e trasparenza, è servizio di pubblica utilità. 5. Il laboratorio ufficiale o autorizzato, incaricato di eseguire le attività di competenza, viene scelto dal committente, che provvede altresì al pagamento delle prestazioni, e/o dal Direttore dei lavori; il costruttore sceglie il laboratorio solo se esegue in proprio i lavori. Nel caso dei lavori pubblici il committente provvede al pagamento del laboratorio ufficiale nella misura stabilita nel quadro economico redatto secondo le indicazioni del codice degli appalti vigente. 6. Il laboratorio autorizzato, prescelto per effettuare le prove di cui al medesimo comma 3, verifica lo stato dei campioni, lo stato dei luoghi nel caso delle prove in sito e la documentazione di riferimento e, in caso di anomalie riscontrate ovvero di mancanza totale o parziale delle condizioni necessarie per effettuare le prove, deve rifiutare l'accettazione e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 7. Il direttore del laboratorio autorizzato è responsabile della corretta esecuzione e certificazione delle prove di cui al comma 3, che vanno effettuate in conformità alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche di cui all'art. 56 e nelle altre norme tecniche di settore. 8. Il direttore del laboratorio autorizzato che, da un accertamento da parte del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici o da altri Organi competenti, risulta non aver ottemperato alle prescrizioni indicate nei precedenti commi è diffidato dal proseguire l'attività con procedure non conformi alle regole. In caso di recidiva il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, intima al laboratorio la revoca dell'incarico al medesimo Direttore ovvero, nei casi più gravi, procede alla inibizione dell'attività per il laboratorio stesso. 9. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente testo unico, a stabilire i criteri ed i requisiti necessari ai finit dell'autorizzazione di cui al comma 3, nonché le regole per il corretto svolgimento dell'attività dei laboratori.	
Art. 71 - *Collaudo statico* 1. Tutte le opere ed i lavori di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico. 2. Il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. 3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'art. 62, il committente (*quando appalti pubblici e committente diverso da stazione appaltante chi nomina?*) è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto ed incaricato di eseguire le attività di competenza unitamente ad una dichiarazione, resa dal collaudatore, di accettazione dell'incarico e di sussistenza delle condizioni di cui al comma 2. 4. Spetta al committente, ovvero al costruttore se quest'ultimo esegue in proprio, il pagamento delle prestazioni professionali del collaudatore. Nel caso dei lavori pubblici il committente provvede al pagamento nella misura stabilita nel quadro economico redatto secondo le indicazioni del codice degli appalti vigente. 5. Quando non esiste un committente ed il costruttore esegue in proprio, é fatto obbligo al costruttore di chiedere, prima della presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. 6. Su segnalazione del responsabile dello sportello unico di cui all'art. 8, che accerti l'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 5, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga al costruttore, se quest'ultimo esegue in proprio, la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, invitandolo a procedere alla scelta del collaudatore con le modalità indicate nello stesso comma. 7. Il collaudatore, relazionandone specificamente all'interno del certificato di collaudo statico, provvede a: a) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate; b) esaminare le indagini geotecniche, in sito, di laboratorio e specialistiche, eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritto nelle norme tecniche sulle costruzioni; c) esaminare la Relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori e verificare la documentazione di tutti i prodotti strutturali impiegati e la loro conformità alle prescrizioni cui sono sottoposti; d) verificare l'avvenuta regolare esecuzione dei controlli di accettazione per i materiali impiegati, anche con riferimento al numero ed alla frequenza dei prelievi prescritti. 8. Il collaudatore, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della Relazione a strutture ultimate di cui all'art. 66, comma 5, redige il certificato di collaudo statico e lo deposita, nel formato e nel numero di copie previsti dal comune, allo sportello unico, il quale, entro trenta giorni dal deposito, ne rilascia copia approvata, ovvero comunica al collaudatore e per conoscenza al committente, eventuali osservazioni e prescrizioni. 9. Per le opere ed i lavori per i quali sia stato applicato l'art. 63 lo sportello unico provvede tempestivamente a trasmettere il certificato di collaudo statico all'ufficio tecnico della regione, il quale, dopo uno specifico esame lo restituisce approvato allo sportello unico, ovvero comunica eventuali osservazioni e prescrizioni. 10. Il collaudatore che non osserva il termine di cui al comma 8 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. Sono fatte salve eventuali interruzioni per particolari e motivati approfondimenti, delle quali deve essere data comunicazione allo sportello unico prima della scadenza dei centoventi giorni di cui al precedente comma 8. 11. Nel corso dei lavori, su motivata richiesta del committente, può essere effettuato un	**Art. 71 - *Collaudo statico*** 1. Tutte le opere ed i lavori di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico. 2. Il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. 3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il committente (*quando appalti pubblici e committente diverso da stazione appaltante chi nomina?*) è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto ed incaricato di eseguire le attività di competenza unitamente ad una dichiarazione, resa dal collaudatore, di accettazione dell'incarico e di sussistenza delle condizioni di cui al comma 2. 4. Spetta al committente, ovvero al costruttore se quest'ultimo esegue in proprio, il pagamento delle prestazioni professionali del collaudatore. Nel caso dei lavori pubblici il committente provvede al pagamento nella misura stabilita nel quadro economico redatto secondo le indicazioni del codice degli appalti vigente. 5. Quando non esiste un committente ed il costruttore esegue in proprio, é fatto obbligo al costruttore di chiedere, prima della presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale territorialmente competente degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. 6. Su segnalazione del responsabile dello sportello unico di cui all'art. 8, che accerti l'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 5, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga al costruttore, se quest'ultimo esegue in proprio, la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, invitandolo a procedere alla scelta del collaudatore con le modalità indicate nello stesso comma. 7. Il collaudatore, relazionandone specificamente all'interno del certificato di collaudo statico, provvede a: a) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate; b) esaminare le indagini geotecniche, in sito, di laboratorio e specialistiche, eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritto nelle norme tecniche sulle costruzioni; c) esaminare la Relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori e verificare la documentazione di tutti i prodotti strutturali impiegati e la loro conformità alle prescrizioni cui sono sottoposti; d) verificare l'avvenuta regolare esecuzione dei controlli di accettazione per i materiali impiegati, anche con riferimento al numero ed alla frequenza dei prelievi prescritti; e) verificare l'avvenuto rispetto delle procedure previste dalla presente legge. 8. Il collaudatore, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della Relazione a strutture ultimate di cui all'articolo 69, comma 5, redige il certificato di collaudo statico e lo deposita, nel formato e nel numero di copie previsti dal comune, allo sportello unico, il quale, entro trenta giorni dal deposito, ne rilascia copia approvata, ovvero comunica al collaudatore e per conoscenza al committente, eventuali osservazioni e prescrizioni. 9. Per le opere ed i lavori per i quali sia stato applicato l'articolo 63 lo sportello unico provvede tempestivamente a trasmettere il certificato di collaudo statico all'ufficio tecnico della regione, il quale, dopo uno specifico esame lo restituisce approvato allo sportello unico, ovvero comunica eventuali osservazioni e prescrizioni. 10. Il collaudatore che non osserva il termine di cui al comma 8 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. Sono fatte salve eventuali interruzioni per particolari e motivati approfondimenti, delle quali deve essere data comunicazione allo sportello unico prima della scadenza dei centoventi giorni di cui al precedente comma 8.

collaudo statico parziale riguardante una parte funzionale dell'opera, quando il collaudatore valuti che ciò non comprometta la prosecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo dell'opera. 12. Chiunque utilizzi o consenta l'utilizzazione di una costruzione prima del rilascio del regolare certificato di collaudo statico è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. Analoga sanzione è prevista per chiunque, nel caso di costruzioni esistenti di cui al precedente comma 13, utilizzi o consenta l'utilizzazione della costruzione per la quale, trascorso il termine fissato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale o regionale, non si sia provveduto ad acquisire il richiesto certificato di idoneità statica.	11. Nel corso dei lavori, su motivata richiesta del committente, può essere effettuato un collaudo statico parziale riguardante una parte funzionale dell'opera, quando il collaudatore valuti che ciò non comprometta la prosecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo dell'opera. 12. Chiunque utilizzi o consenta l'utilizzazione di una costruzione prima del rilascio del regolare certificato di collaudo statico è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. Analoga sanzione è prevista per chiunque, nel caso di costruzioni esistenti di cui al precedente comma 13, utilizzi o consenta l'utilizzazione della costruzione per la quale, trascorso il termine fissato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale o regionale, non si sia provveduto ad acquisire il richiesto certificato di idoneità statica di cui all'articolo 83.
	Art. 71 bis – *Elementi costruttivi non strutturali e impianti* 1. La rispondenza alle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 58 degli eventuali elementi costruttivi non strutturali e impianti previsti nel progetto depositato è certificata dal Direttore dei lavori nel certificato di regolare esecuzione o dal Collaudatore nel certificato di collaudo tecnico amministrativo per le costruzioni pubbliche. Per le costruzioni private è attestata dal Direttore dei lavori ai fini della segnalazione certificata di agibilità.
Art. 72 - *Costruzioni in corso* 1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato; sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, salvo ulteriore motivata proroga autorizzata dal competente ufficio tecnico regionale o da altro ente competente. 2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche. 3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale, o ad altre Ente competente, per il trampte delle sportello unico o dell'ufficio tecnico del Comune competente, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni. 4. L'ufficio tecnico regionale o altro ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo sportello unico o all'ufficio tecnico del Comune competente per i necessari provvedimenti. 5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'ufficio tecnico regionale o altro ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico o all'ufficio tecnico del Comune competente al fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito. 6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni del Capo II, della presente Parte II.	
Art. 73 - *Deroghe all'osservanza delle norme tecniche* 1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 56, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. 2. La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.	
Art. 74 - *Parere sugli strumenti urbanistici* 1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme tecniche di cui all'articolo 56 e nel cui territorio sono presenti aree definite ad alta (Zona 1) e media (Zona 2) sismicità, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. 2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale. 3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso favorevole.	
CAPO II – Disciplina tecnica delle costruzioni esistenti	
Art. 75 - *Ambito di applicazione* Il presente Capo contiene i principi fondamentali e le disposizioni inerenti gli interventi sulle costruzioni esistenti, come definiti dall'articolo 2, sotto il profilo del rispetto della normativa tecnica e della sicurezza delle costruzioni, quando applicabili e fatte salve le fattispecie disciplinate da leggi e norme speciali. (*da rivedere ed eventualmente completare*) (manutenzione straordinaria, sopraelevazioni, ampliamento, adeguamento sismico, miglioramento sismico, riparazioni locali)	
Art. 76 - *Manutenzione straordinaria* 1. È consentita, nel….	
Art. 77 - *Sopraelevazione* 1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, la sopraelevazione degli edifici esistenti purché il complesso della struttura sia conforme alle disposizioni del presente testo unico ed ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 56. 2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. *(modificare, o spiegare meglio)*	
Art. 78 - *Ampliamento* 1. È consentito, nel …	
Art. 79 - *Adeguamento sismico* 1. Nei casi previsti …. (*costruzioni strategiche, come definite dalla Protezione civile ...)*	
Art. 80 - *Miglioramento sismico* 1. Quando sia necessario procedere …. (*costruzioni esistenti)*	
Art. 81 - *Riparazioni locali* 1. Quando sia necessario procedere …. (*costruzioni esistenti)*	
Art. 82 - *Certificato di regolarità urbanistica* …	
Art. 83 - *Certificato di idoneità statica* 1. Qualora, entro il termine massimo di dieci anni dalla data di emissione del certificato di collaudo, si riscontri che siano venuti meno i presupposti tecnico-amministrativi posti a base	**Art. 83 - *Certificato di idoneità statica*** 1. Qualora, entro il termine massimo di dieci anni dalla data di emissione del certificato di collaudo, si riscontri che siano venuti meno i presupposti tecnico-amministrativi posti a base

del collaudo stesso, il certificato è da ritenersi nullo. In tal caso il collaudo deve essere riformulato, dopo aver verificato che la costruzione, anche mediante eventuali interventi di adeguamento, possegga il medesimo livello di sicurezza previsto dal progetto approvato. 12. Qualora, per una costruzione esistente, si verifichi (*nel corso di un qualsiasi atto tecnico-amministrativo*) l'assenza del regolare certificato di collaudo statico, il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico comunale o regionale, intima al proprietario l'acquisizione di un "certificato di idoneità statica", fissando un termine non superiore a sei mesi. Il certificato di idoneità statica, rilasciato da uno dei tecnici di cui all'articolo … comma …, deve attestare, sulla base di una idonea campagna di indagini e successive verifiche di sicurezza, che la costruzione sia in grado di resistere alle azioni previste dalle norme vigenti (*all'epoca della costruzione, salvo quanto disposto dalle norme tecniche*) al momento e, in particolare, che nei confronti delle azioni sismiche sia caratterizzata da un rapporto capacità/domanda non inferiore a 0,6 ??. …	del collaudo stesso, il certificato è da ritenersi nullo. In tal caso il collaudo deve essere riformulato, dopo aver verificato che la costruzione, anche mediante eventuali interventi di adeguamento, possegga il medesimo livello di sicurezza previsto dal progetto approvato. ~~1~~2. Qualora, per una costruzione esistente, si verifichi (*nel corso di un qualsiasi atto tecnico-amministrativo*) l'assenza del regolare certificato di collaudo statico, sia previsto sia non previsto al momento della costruzione, il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico comunale o regionale, intima al proprietario l'acquisizione di un "certificato di idoneità statica", fissando un termine non superiore a sei mesi. Il certificato di idoneità statica, rilasciato da uno dei tecnici di cui all'articolo 71, comma 2, deve attestare, sulla base di una idonea campagna di indagini e successive verifiche di sicurezza, che la costruzione sia conforme alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione o in grado di resistere alle azioni ivi previste ~~dalle norme vigenti al momento (*all'epoca della costruzione, salvo quanto disposto dalle norme tecniche*) al momento e, in particolare, che nei confronti delle azioni sismiche sia caratterizzata da un rapporto capacità/domanda non inferiore a 0,6 ??.~~ 3. Qualora, nei casi di cui al precedente comma 2, la costruzione non sia conforme alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione o in grado di resistere alle azioni ivi previste, deve essere valutata la sicurezza secondo le norme tecniche vigenti al momento della valutazione stessa, individuati i provvedimenti modificativi dell'uso della costruzione e/o gli interventi di miglioramento o di adeguamento, nonché richiesti i relativi titoli abilitati per intervenire nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall'uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio, nonché nel caso di assolvimento degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, entro il medesimo termine non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale il Sindaco valuta la necessità di dichiarare l'inagibilità della costruzione. 4. Il certificato di idoneità statica di cui al comma 2 e la valutazione della sicurezza di cui al comma 3 sono presentati dal proprietario anche nei casi di accertamento di conformità di cui all'articolo 39.
Art. 84 - *Classificazione sismica degli edifici* …	**Art. 84 - *Classificazione del rischio sismico della costruzione*** 1. Nell'ambito della redazione o aggiornamento del fascicolo della costruzione di cui all'articolo 9 è definita la classe di rischio sismico secondo le Linee guida stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 85 - *Aggiornamento del Fascicolo del fabbricato* …	**Art. 85 - *Aggiornamento del fascicolo della costruzione*** 1. Ogni qualvolta si intervenga su una costruzione esistente, sia pubblica sia privata, deve essere redatto o aggiornato il fascicolo della costruzione di cui all'articolo 9, i principali dati strutturali di cui all'articolo 57, comma 2 e i documenti tecnici amministrativi di cui all'articolo 57, comma 3. 2. In particolare, sono evidenziate le modifiche apportate con l'intervento alla classificazione della costruzione e alle caratteristica, comportamento e tipologia strutturale, nonché il nuovo livello di sicurezza raggiunto.
Art. 86 - *Deroghe all'osservanza delle norme tecniche* …	
Art. 87 - *Edifici di speciale valore storico-artistico* 1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura strutturale in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse di tipo archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 *(ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.)*.	**Art. 87 - *Edifici di speciale valore storico-artistico*** 1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura strutturale in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse di tipo archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico di cui alla circolare del Ministero dei beni e le attività culturali del 2 dicembre 2010, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO III – Controlli amministrativi e sanzioni	
Art. 88 - *Controlli* 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico e dalle norme tecniche di cui all'articolo 55; a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali. Analogo compito di vigilanza è assegnato agli ufficiali di polizia giudiziaria, ai funzionari tecnici degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, agli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale a tutti gli agenti tecnici giurati a servizio dello Stato. 2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere o lavori di cui all'art. 64 quando sussistano le condizioni previste dal medesimo articolo.	
Art. 89 - *Accertamenti delle violazioni* 1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, viene inoltrato all'Autorità giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione.	
Art. 90 - *Sospensione d'ufficio dei lavori* 1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 70 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori. 2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico comunale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo. 3. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale cura l'osservanza della disposta sospensione.	
Art. 91 - *Sanzioni per il personale dei pubblici uffici* 1. I soggetti di cui all'articolo 71, comma 1, che non ottemperino alle prescrizioni contenute negli articoli 69, 70 e 71 sono puniti con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.	
Art. 92 - *Lavori abusivi* Chiunque commissiona, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 62, commi 2, 3 e 4 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.	
Art. 93 - *Omessa denuncia di inizio dei lavori* 1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.	
Art. 94 - *Responsabilità del direttore dei lavori* 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 500 a 5.000 euro. 2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico comunale o regionale della relazione a strutture ultimate di cui all'articolo 65, comma 6.	
Art. 95 - *Responsabilità del collaudatore* 1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, è punito con	

l'ammenda da 500 a 5.000 euro.	
Art. 96 - *Responsabilità del produttore di calcestruzzo con processo industrializzato* 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a qualsiasi titolo gestisce un impianto di cui all'articolo 61 bis, che produce e/o commercializza calcestruzzo senza i requisiti e le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro. 2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata produzione e/o vendita di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato senza i requisiti e le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 64 bis dispone il sequestro dell'impianto per un periodo minimo di 3 anni.	
Art. 97 - *Sanzioni per i produttori di materiali e prodotti per uso strutturale non conformi* 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a qualsiasi titolo produce e commercializza materiali e prodotti per uso strutturale o produce in serie e commercializza manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 56 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.	
Art. 98 - *Procedimento penale* 1. A conclusione del procedimento penale, con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o delle norme tecniche di cui all'articolo 56, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine. 2. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile, al comune, alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.	
Art. 99 - *Esecuzione d'ufficio* 1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo …, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato. 2. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito il proprio organo tecnico consultivo, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in difformità alle norme del presente capo o delle norme tecniche di cui all'articolo 56, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.	
Art. 100 - *Modalità per l'esecuzione d'ufficio* 1. Per gli adempimenti di cui all'articolo … le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma adeguata. 2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione. 3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato, è effettuata mediante ruoli esecutivi. 4. Il versamento delle somme stesse è effettuato con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.	
Art. 101 - *Costruzioni eseguite con il sussidio dello Stato* 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al Capo I della presente Parte II, nel caso di opere o lavori per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, comporta, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.	
Art. 102 - *Esenzione per le opere eseguite dal genio militare* 1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle Parti II e III del presente Testo Unico è assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.	